Città di Seregno

Provincia di Monza e Brianza

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI – L.GO ALPINI, XXV APRILE

Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto

Il/La Sottoscritto/a_____, in qualità di LEGALE RAPPRESENTATE, dichiara di aver preso visione del contenuto del presente "Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto" e di accettarlo integralmente in ogni sua parte.

_____, li_____

TIMBRO E FIRMA per ACCETTAZIONE

_____

Il progettista

IL RUP

Indice

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Ammontare dell'appalto
Art. 3 Procedura e criterio di aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 Categoria opere

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 Contratto
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 Consegna e inizio dei lavori
Art. 13 Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 14 Proroghe e sospensioni
Art. 15 Penali
Art. 16 Cronoprogramma
Art. 17 Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 18 Anticipazione
Art. 19 Pagamenti in acconto
Art. 20 Pagamenti a saldo
Art. 21 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - GARANZIE
Art. 22 Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
Art. 23 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
Art. 24 Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 25 Qualificazione attività, modalità di esecuzione
Art. 26 Norme di conduzione generale
Art. 27 Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare
Art. 28 Modalità e verifica delle prestazioni
Art. 29 Variazione dei lavori

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 30 Norme di sicurezza generali
Art. 31 Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 32 Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 33 Piano operativo di sicurezza
Art. 34 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 35 Subappalto
Art. 36 Responsabilità in materia di subappalto

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO
Art. 37 Accordo bonario e transazione .....
Art. 38 Definizione delle controversie .....
Art. 39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....
Art. 40 Risoluzione del contratto .....

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 41 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....
Art. 42 Collaudo .....
Art. 43 Presa in consegna dei lavori ultimati .....

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 44 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....
Art. 45 Obblighi speciali a carico del Comune .....
Art. 46 Custodia del cantiere .....
Art. 47 Cartello di cantiere .....
Art. 48 Spese contrattuali, imposte, tasse .....
Art. 49 Trattamento dati personali .....
Art. 50 Contatti stazione appaltante .....

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. In particolare per le componenti di arredo urbano dovranno essere garantiti i CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l'acquisto di arredo urbano di cui al decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 anno 2015).
2. L'intervento è così individuato:
   a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: *"Riqualificazione giardini pubblici (largo alpini-- parco xxv aprile) – anno 2018"*;
   b) gli interventi consistono in: *potature di contenimento e rimonde del secco sugli esemplari di conifere e sempreverdi, medesimi interventi su esemplari arborei decidui e, consolidamenti degli esemplari individuati nelle perizie agronomiche reperibili presso l'ufficio tecnico, Servizio Viabilità-Parcheggi e Verde del Comune di Seregno;*
   Le lavorazioni sono finalizzate alla messa in sicurezza dei due giardini per garantire la loro fruizione;
   L'onere delle pubbliche discariche è ad esclusivo carico dell'appaltatore
   c) ubicazione: *le aree sono provviste di recinzione e ubicate nel centro cittadino, nello specifico il giardino "Largo Alpini" è compreso tra il parcheggio di largo Alpini che affaccia sulla via S. da Seregno e il parcheggio di piazza Perego, mentre il parco XXV Aprile e compreso tra le vie Lamarmora, S. da Seregno e piazza Roma;*
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo lavori relativo all'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

NUM			TOTALE
A	IMPORTO ESECUZIONE LAVORI		€ 38.796,46
B	ONERI PER ATTUAZIONE SICUREZZA		€ 550,00
C	ANALISI COSTI DELLA MANODOPERA (40,33%) ricompresi nella voce A		€ 15.646,54
	TOTALE A + B		€ 39.346,46

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo di cui al comma 1, lettera A) ribassato dello sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto

1. Si procederà all'aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 (Procedura aperta) D.Lgs. 50/2016.
2. Per l'aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), del D.Lgs.50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97.

4. La procedura sarà condotta, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016.
5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Non è consentito che la stessa Impresa possa partecipare alla gara nella duplice veste di Capogruppo e di Impresa singola.
6. Possono partecipare tutte le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:
   a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara;
   b) costo complessivo sostenuto per i personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente e proporzionalmente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
   c) adeguata attrezzatura tecnica.
   Il possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, soddisfa il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi.
7. **Il contratto è stipulato interamente "a misura".**

Art. 4 - Categoria opere

1. Ai sensi dell' art. 61 del dpr 207/2010 e in conformità all'allegato "A" allo stesso, i lavori sono classificati nella CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE "**OS 24: Verde e Arredo urbano** nella **classifica I**.
   CPV: 77341000-2 (Servizi di potatura alberi).

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Contratto

L'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto mediante SCRITTURA PRIVATA entro i termini di legge (art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016).
Saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria, ...) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
   a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
   b) il presente capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
   c) il computo metrico estimativo;
   d) l'elenco dei prezzi;
   e) la tavola unica – Planimetria con indicazione degli ambiti di intervento
   f) il DUVRI;
   g) il cronoprogramma.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
   a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
   b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
   c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016).
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016).

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio – di norma - dopo la stipula del formale contratto o in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Nel presente appalto vi è la necessità di mettere in sicurezza l'area verde e gli esemplari di conifere e sempreverdi del Parco XXV Aprile e pertanto gli interventi relativi devono essere eseguiti entro il 31/12/2018: la Stazione appaltante si riserva quindi di procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto previa presentazione della GARANZIA DEFINITIVA. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la GARANZIA , ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.
3. Non è previsto alcun premio per una riduzione dei tempi di esecuzione.

Art. 14 – Proroghe e sospensioni

1. Relativamente ad eventuali proroghe rispetto al termine di ultimazione dei lavori richieste dall'appaltatore si applica quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016).
2. La sospensione dell'esecuzione dei lavori in via temporanea può essere disposta dal direttore dei lavori o dal RUP nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 107 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016).

Art. 15 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1 per mille** (euro 1 ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 - Cronoprogramma

1. Fermo restando quanto espressamente indicato al precedente art. 12 comma 2, i lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
   a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
   b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
   c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
   d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
   e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
   f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
   g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Anticipazione

1. Relativamente all'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore si applica quanto previsto dall'art 35 comma 18 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016)

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 15.000,00** (quindicimila/00)
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 35 (trentacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
   a) all'acquisizione del DURC;
   b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti D.lgs 50/2016.
4. La cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
   a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
   b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
   c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Non sono dovuti interessi per ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante.

CAPO 5 – GARANZIE

Art. 22 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016), corrispondente al 2% del valore complessivo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, pari a **€ 786,93**
2. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016).
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 23 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016) l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 24 – Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 25 - Qualificazione attività, modalità di esecuzione

1. Le attività oggetto dell' appalto, il cui onere è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore sono da svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.
2. Le lavorazioni dovranno essere effettuate con l'impiego di personale idoneo, in possesso dei titoli e dei requisiti e delle capacità professionali necessarie per eseguire a regola d'arte i lavori, in numero adeguato a garantire un ottimale servizio, per le lavorazioni previste con la tecnica del TREE – CLIMBING è richiesto un attestato specifico.
3. Il personale di cui sopra dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto. L'Impresa Appaltatrice si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire i lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile.

Art. 26 - Norme di conduzione generali

1. La gestione dell'appalto sarà effettuata sulla base degli elaborati allegati (computo metrico estimativo, elenco prezzi, ecc.).
   E' compreso ogni e qualunque onere per il trasporto e smaltimento di materiali alle discariche pubbliche.
2. A tal proposito si precisa che è fatto carico all´impresa Appaltatrice, che produce dei rifiuti, di assumere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di residui e rifiuti prodotti nei cantieri per tutte le attività connesse alla gestione dei materiali risultanti dalle eventuali operazioni di scavo, ecc. .
3. L´onere di conferimento, è a totale carico dell´impresa appaltatrice quale produttrice dei rifiuti.
   Inoltre, a tutte sua cura e spese l'Appaltatore è obbligato a sostenere:

a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
   Tutte le risulte delle lavorazioni devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Rup può accordare all'Impresa il permesso di depositare temporaneamente tali risulte in località da definirsi di volta in volta. L'Impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di 24 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni di non lavoro.
d. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
e. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del lavoro.

Art. 27 - Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare

1. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni alla circolazione veicolare/pedonale, l'Impresa deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.
2. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni della circolazione veicolare pubblica, l'Impresa appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di munirsi delle apposite ordinanze per tramite dell'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 28 - Modalità' e verifica delle prestazioni

1. La vigilanza sull'appalto si esplica attraverso un costante coordinamento e controllo organizzato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Direttore dei lavori in coordinamento con il Responsabile del Procedimento:
   - Verifica ed approva i programmi di lavoro che l'Impresa Appaltatrice è chiamata a svolgere; di tali programmi e della loro corretta esecuzione l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
   - Propone la liquidazione della fatture presentate dall'Appaltatore applicando le corrispondenti detrazioni economiche.
3. L'intervento richiesto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.
4. Nel caso in cui si dovesse verificare uno dei casi di inadempienza previsti nel presente Capitolato, la ditta inadempiente si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d'arte o per avere fatturato più ore lavorative.
5. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 commi 3 e 4.
6. La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la relazione dei controlli effettuati nel caso in cui gli interventi non corrispondessero a quelli indicati in fattura, a pagare le spese della perizia oltre, naturalmente alla sostituzione di quanto fornito con quanto indicato dall'Ente.

Art. 29 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle lavorazioni oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei

lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016).
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Per la determinazione di nuovi prezzi relativi ad eventuali lavorazioni non previste nell' "Elenco Prezzi" si fa riferimento al "Listino per Opere a verde – edizione 2013/2014, pubblicato da ASSOVERDE" edito dalla Regione Lombardia. Se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando alle quantità dei materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, e 19 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 32 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Non essendo previsto l'intervento, anche non contemporaneo, di più di una impresa, non è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di subappalto si procederà alla redazione e approvazione del P.S.C. calibrato sulla tipologia di opere subappaltate.

Art. 33 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dall'articolo 88 all'articolo 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Il non rispetto costituisce elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
4. L'appaltatore è solidamente responsabile con eventuali subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
4. La ditta Appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi d tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.m.i..
5. Ai sensi dell'art 105 comma 2 del Codice dei Contratti (D,lgs 50/2016) costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. **Nel caso venga autorizzata l'esecuzione di lavori in subappalto si procederà alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**

Art. 36 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO

Art. 37 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.gls 50/2016.

Art. 38 - Definizione delle controversie

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 non possono essere deferite ad arbitri.

2. Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza (MB) ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende florovivaistiche e degli operatori manutenzione e creazione del verde pubblico, gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
   b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
   d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, regolarmente assunto alle dipendenze della ditta.
4. L'appaltatore dovrà impiegare personale in possesso della formazione inerente l'oggetto dell'appalto, esperto e tecnicamente preparato, in grado di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento dell'incarico affidato, nonché di impiegare mezzi d'opera, attrezzature e quanto altro necessario con la professionalità richiesta.
5. L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.
6. La ditta dovrà indicare un **Referente del Servizio** di fiducia in possesso dei requisiti qualificanti la professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche, al quale è affidata la responsabilità, la direzione e il coordinamento delle attività previste dal Servizio.

Art. 40 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 108 del dlgs. 50/2016 sono soddisfatte.

2. La stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 108 del Dlgs. 50/2016.

3. Inoltre si può risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 108, commi 3-4 del Dlgs 50/2016.

4. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del Dlgs 50/2016.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 42 - Collaudo

1. Relativamente all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere si applica quanto previsto nell'art. 102 del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016).

Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata in particolari

condizioni. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
   b) ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
   c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
   d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
   e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
   f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
   g) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
   h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
   i) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 45 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune si impegna a:
   - dare alla Società aggiudicataria tutte le indicazioni necessarie al buon andamento dell'incarico attribuito;
   - controllare e verificare l'andamento e la qualità del servizio fornito.

Art. 46 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 47 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 49 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno, così come dettagliatamente indicato nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", specificata nella modulistica facente parte della procedura di gara:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Servizio Gare e Contratti del Comune di Seregno – via Umberto I, 78 – 20831 Seregno (MB). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

L'"Informativa generale della protezione dati" è reperibile sul sito del Comune di Seregno nella sezione "Amministrazione" alla voce "Privacy" dove sono indicati i contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati.

Art. 50 – Contatti Stazione Appaltante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il servizio Viabilità Parcheggi e Verde ai seguenti numeri telefonici: 0362 263.239, 0362 263.366.